

REGOLAMENTO AI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (c.d. AI Act)

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), come modificato dal D.P.R. 235/2007;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.);

VISTE le Linee Guida del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e del Piano "Scuola 4.0";

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo di tecnologie AI per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, la sicurezza dei dati e l'integrità del processo educativo;

SU PROPOSTA del Dirigente Scolastico, coadiuvato dall'Animatore Digitale e dal Team di lavoro per la AI, il Consiglio di Istituto

ADOPTA

il seguente Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'adozione e l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Comprensivo, definendone i principi di riferimento, le modalità organizzative, le misure di tutela e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Le disposizioni del Regolamento si applicano a tutti i membri della comunità scolastica e, in particolare:

- al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
- agli studenti e alle loro famiglie;
- agli esperti esterni, educatori e collaboratori che operano, a qualsiasi titolo, nell'Istituto e utilizzano strumenti o infrastrutture digitali della scuola.

Il Regolamento trova applicazione nelle attività didattiche e amministrative svolte:

- all'interno dei locali dell'Istituto;
- mediante piattaforme, applicazioni e strumenti digitali messi a disposizione o autorizzati dalla scuola.

Il Regolamento ha lo scopo di favorire un utilizzo dell'Intelligenza Artificiale consapevole, responsabile e coerente con le finalità educative dell'Istituto, assicurando la tutela dei diritti delle persone e il rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e supervisione umana.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni.

- a) **Sistema di Intelligenza Artificiale (IA)**: Sistema automatizzato progettato per operare con diversi livelli di autonomia e in grado, sulla base degli input ricevuti, di generare output quali previsioni, contenuti, suggerimenti o decisioni, con possibili effetti su ambienti digitali o fisici.
- b) **Intelligenza Artificiale Generativa (IA generativa)**: Sistemi di intelligenza artificiale di uso generale, addestrati su grandi quantità di dati, capaci di generare nuovi contenuti – come testi, immagini, audio, video o codice – in risposta alle istruzioni fornite dall'utente (prompt), anche a supporto delle attività didattiche, educative o organizzative della scuola¹.
- c) **Utilizzatore**: L'Istituto scolastico e il personale autorizzato che utilizza sistemi di Intelligenza Artificiale nello svolgimento delle attività istituzionali, sotto la responsabilità dell'Istituto stesso.
- d) **Sorveglianza umana**: L'insieme delle misure organizzative e operative che garantiscono il controllo umano sui sistemi di IA, assicurando che gli output prodotti siano sempre esaminati, interpretati e validati da una persona.
- e) **Prompt**: Qualsiasi istruzione, richiesta o input – testuale, visivo o sonoro – fornito a un sistema di Intelligenza Artificiale per ottenere un determinato output.
- f) **Deepfake**: Contenuto generato o modificato mediante sistemi di IA che riproduce in modo realistico persone, oggetti, luoghi o situazioni reali, tali da poter apparire autentici o veritieri.
- g) **Piattaforme digitali istituzionali**: Gli ambienti digitali, i servizi e gli strumenti informatici messi a disposizione o autorizzati dall'Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche e amministrative.
- h) **DPA (Data Processing Agreement)**: Accordo contrattuale tra l'Istituto e il fornitore di servizi IA che disciplina le condizioni di trattamento dei dati personali, obbligatorio ai sensi dell'art. 28 GDPR prima di qualsiasi utilizzo di strumenti IA che comporti trattamento di dati.
- i) **DPIA (Data Protection Impact Assessment)**: Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, obbligatoria ai sensi dell'art. 35 GDPR quando il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in particolare in presenza di soggetti vulnerabili quali i minori.

Art. 3 – Principi fondamentali di governance

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto si fonda sui seguenti principi fondamentali.

a) Centralità della persona

L'Intelligenza Artificiale è utilizzata esclusivamente come strumento di supporto e di potenziamento delle capacità umane. In nessun caso può sostituire il ruolo educativo, valutativo o decisionale del

¹ Esempi esplicativi:

- Chatbot IA: strumento di intelligenza artificiale che simula conversazioni umane e può essere utilizzato per scopi educativi, come domande e risposte, spiegazioni e supporto all'apprendimento.
- Strumenti di scrittura assistita: sistemi di IA che aiutano nella composizione, revisione e miglioramento di testi scritti.
- Strumenti di traduzione IA: sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale per tradurre testi da una lingua all'altra.
- Strumenti di generazione immagini: sistemi di IA che creano, modificano o elaborano immagini sulla base di descrizioni testuali o altri input.

docente. La relazione educativa tra docente e studente rimane elemento centrale, essenziale e non delegabile.

b) Trasparenza

L'uso dei sistemi di IA deve essere chiaro e riconoscibile. Studenti, famiglie e personale sono informati quando interagiscono con sistemi automatizzati o quando tali strumenti sono utilizzati a supporto delle attività didattiche o organizzative. L'Istituto pubblica un report annuale² sull'uso dell'IA nella scuola

c) Equità e non discriminazione

L'Istituto adotta misure organizzative e didattiche volte a prevenire e ridurre possibili effetti discriminatori o distorsivi derivanti dall'uso dell'IA, anche in relazione a bias algoritmici, con particolare attenzione alla tutela degli studenti più vulnerabili.

d) Responsabilità e supervisione umana

Ogni decisione assunta con il supporto di sistemi di IA resta sotto la piena responsabilità dell'essere umano. Non è ammessa alcuna delega della responsabilità decisionale a sistemi automatizzati o algoritmi.

Art. 4 – Governance dell'Intelligenza Artificiale e ruoli

L'Istituto, con il presente Regolamento, adotta un modello di governance dell'Intelligenza Artificiale basato su un approccio collegiale, trasparente e orientato al miglioramento continuo, finalizzato a garantire un utilizzo dell'IA coerente con le finalità educative, organizzative ed etiche della scuola.

A tal fine, l'Istituto prevede la costituzione di un Team di lavoro per l'Intelligenza Artificiale, con funzioni di coordinamento, valutazione e monitoraggio dell'uso dei sistemi di IA.

Il **Team di lavoro per l'Intelligenza Artificiale**, in linea con le indicazioni ministeriali, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- individua e aggiorna nel tempo gli obiettivi dell'utilizzo dell'IA all'interno dell'Istituto, al fine di verificarne la coerenza con il progetto educativo e organizzativo della scuola;
- valuta i sistemi di Intelligenza Artificiale di potenziale interesse per l'Istituto, sia in fase di introduzione sia durante il loro utilizzo;
- contribuisce alla definizione dell'elenco degli strumenti di IA utilizzabili nell'Istituto (white list), che sarà oggetto di progressiva individuazione e aggiornamento;
- cura la comunicazione e l'informazione verso docenti, studenti, famiglie e personale in merito all'uso dell'IA nella scuola;
- verifica periodicamente che i sistemi adottati continuino nel tempo a soddisfare le aspettative, i requisiti di sicurezza e le finalità per cui sono stati introdotti³.

Il **Dirigente scolastico**, nell'ambito dell'autonomia scolastica, assicura il coordinamento generale della governance dell'IA, promuove l'adozione delle misure organizzative necessarie e vigila sul rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.

² Si suggerisce una pubblicazione annuale, entro il 31/8 dell'anno scolastico di riferimento.

L'adozione degli strumenti di IA richiede evidenze tecniche (affidabilità, documentabilità), etiche (rispetto del GDPR e dei diritti umani) ed educative (miglioramento dell'apprendimento)

³ Per le specifiche tecniche vedasi oltre se e quando è necessario il parere del DPO

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) fornisce supporto e pareri in merito alla conformità dei sistemi di IA alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il suo coinvolgimento è obbligatorio per ogni strumento che comporti il trattamento dei dati personali degli studenti, nonché in sede di DPIA.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si occupa di aggiornare periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al fine di considerare le nuove forme di stress lavoro – correlato per docenti e personale ATA, in relazione alle seguenti dinamiche:

- Intensificazione del monitoraggio;
- Riduzione dell'autonomia
- Tecnostress, disorientamento e curva di apprendimento
- Aumento del carico cognitivo.

Art. 5 – Procedura di adozione di nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale

L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale non ancora individuati tra quelli utilizzabili dall'Istituto è subordinato a una valutazione preventiva, finalizzata a verificarne la coerenza con le finalità educative, organizzative ed etiche della scuola.

Il personale che intende proporre l'adozione di un nuovo strumento di IA ne dà comunicazione al Team di lavoro per l'Intelligenza Artificiale secondo le modalità definite dall'Istituto, fornendo le informazioni necessarie a consentire una valutazione consapevole dello strumento e delle sue modalità di utilizzo.⁴

La valutazione è svolta nell'ambito della governance dell'IA dell'Istituto e tiene conto, in particolare:

- delle finalità educative o organizzative per cui lo strumento è proposto;
- delle caratteristiche del sistema e delle modalità di funzionamento;
- dei potenziali rischi per i diritti e le libertà delle persone, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali.

⁴ Il personale che intende proporre l'adozione di un nuovo strumento di IA è fortemente invitato a partecipare a specifici corsi e deve inviare una comunicazione formale al Team di lavoro per l'Intelligenza Artificiale, utilizzando i canali istituzionali previsti dall'Istituto (ad esempio, protocollo interno o piattaforma digitale dedicata). La richiesta deve essere presentata con sufficiente anticipo rispetto al previsto utilizzo dello strumento, indicando chiaramente: le finalità pedagogiche ed educative perseguite, specificando come lo strumento si integra nel percorso didattico o organizzativo; i riferimenti temporali, ovvero il periodo in cui si intende avviare la sperimentazione o l'adozione dello strumento; le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema proposto; una valutazione preliminare dell'impatto sui diritti e sulle libertà delle persone coinvolte, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del DPO. È consigliabile corredare la richiesta con la progettazione didattica di riferimento (unità di apprendimento, obiettivi formativi, modalità di valutazione) affinché la valutazione possa essere effettuata in modo consapevole e trasparente. In ogni caso, la presentazione deve rispettare le tempistiche definite dal regolamento interno, per consentire una valutazione approfondita prima dell'inizio delle attività.

La valutazione, svolta nell'ambito della governance dell'IA dell'Istituto, dovrà tenere conto non solo delle caratteristiche tecniche e dei rischi sul piano della privacy, ma anche della coerenza pedagogica rispetto agli obiettivi formativi e ai tempi di attuazione proposti. Il coinvolgimento del DPO è obbligatorio se lo strumento implica il trattamento di dati personali degli studenti, e la valutazione dovrà essere completata prima dell'avvio operativo dello strumento.

L'utilizzo del nuovo strumento è consentito solo a seguito di esito favorevole della valutazione e, ove necessario, previo coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per gli aspetti connessi alla tutela dei dati personali.

Gli strumenti di IA valutati positivamente potranno essere progressivamente inseriti tra quelli utilizzabili nell'Istituto, secondo criteri di trasparenza e aggiornamento periodico.

Art. 6 – Gestione del rischio e sistemi vietati

L'Istituto adotta un approccio prudente e responsabile nella gestione dei rischi connessi all'uso dell'Intelligenza Artificiale e vieta espressamente l'utilizzo di sistemi che risultino incompatibili con il contesto educativo o con la tutela dei diritti fondamentali delle persone⁵.

In particolare, è vietato l'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale finalizzati a:

- a) **Social scoring**: valutare, classificare o profilare studenti o membri della comunità scolastica sulla base del comportamento, dell'affidabilità o di caratteristiche personali, qualora tali valutazioni possano determinare trattamenti sfavorevoli, discriminatori o penalizzanti.
- b) **Riconoscimento o inferenza delle emozioni**: dedurre o analizzare stati emotivi, livelli di attenzione, intenzioni o condizioni psicologiche degli studenti mediante sistemi automatizzati, inclusa l'analisi di dati biometrici, immagini o flussi video, in contesti educativi.
- c) **Identificazione biometrica remota**: utilizzare sistemi di riconoscimento facciale o altre tecnologie biometriche per l'identificazione a distanza di studenti o di altri soggetti all'interno degli spazi scolastici.
- d) **Tecniche subliminali o manipolative**: impiegare sistemi di IA che operino senza la consapevolezza dell'utente o che siano idonei a influenzarne in modo occulto o dannoso il comportamento, le scelte o i processi decisionali.

I divieti di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dalla finalità dichiarata, dalla durata dell'utilizzo e dal soggetto che propone o utilizza il sistema.

Art. 7 – Protezione dei dati personali e approccio privacy by design

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto avviene nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e secondo un approccio di privacy by design e by default, volto a ridurre al minimo i rischi per i diritti e le libertà delle persone.

Nell'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale, in particolare di IA generativa, è fatto divieto di inserire nei prompt o nei materiali elaborati dati personali che consentano l'identificazione diretta o indiretta degli interessati, quali, a titolo esemplificativo: nomi e cognomi, codici fiscali, date di nascita, indirizzi, recapiti o altri elementi identificativi, voce compresa.

⁵ In conformità con l'AI Act, per verificare i sistemi IA utilizzati, l'Istituto adotta le seguenti misure di sicurezza

- a) valutazione per identificare e mitigare i rischi legati alla protezione dei dati;
- b) i fornitori delle piattaforme IA devono garantire la trasparenza sul funzionamento degli algoritmi, inclusa la spiegabilità delle decisioni prese dal sistema;
- c) implementazione di meccanismi di autenticazione avanzata per prevenire accessi non autorizzati;
- d) utilizzo di controlli basati sui ruoli (Role-Based Access Control - RBAC) per limitare l'accesso ai dati solo al personale autorizzato;

È vietato utilizzare sistemi di IA per il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari o di dati giudiziari, quali, ad esempio, dati sanitari, diagnosi cliniche, informazioni su disabilità, convinzioni religiose o filosofiche.

I documenti relativi ai percorsi di inclusione e personalizzazione (PEI, PDP e documentazione analogica) possono essere oggetto di elaborazione tramite strumenti di IA esclusivamente previa completa anonimizzazione dei dati alla fonte.

Al personale scolastico è vietato utilizzare account personali o servizi di Intelligenza Artificiale non autorizzati dall'Istituto per il trattamento di dati, valutazioni, elaborati o informazioni riconducibili agli studenti, al fine di prevenire rischi di diffusione non controllata dei dati e di perdita di riservatezza.

Procedura per la gestione degli incidenti e data breach

In caso di violazione dei dati personali connessa all'uso di strumenti IA (es. inserimento accidentale di dati sensibili in un chatbot esterno), il personale è tenuto a:

- segnalare immediatamente l'incidente al Dirigente Scolastico e al DPO;
- documentare la natura della violazione, i dati coinvolti e le misure adottate;
- consentire la valutazione entro 72 ore per l'eventuale notifica al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi degli artt. 33-34 GDPR.

L'Istituto adotta una procedura interna di gestione degli incidenti allegata al presente Regolamento (Allegato A).

Art. 8 – Strumenti di Intelligenza Artificiale utilizzabili (White List)

L'Istituto promuove un utilizzo dell'Intelligenza Artificiale controllato e consapevole. A tal fine, l'uso dei sistemi di IA nell'ambito delle attività scolastiche è consentito esclusivamente attraverso strumenti e piattaforme che siano stati valutati dal Team di lavoro per l'Intelligenza Artificiale e ritenuti coerenti con le finalità educative, organizzative ed etiche della scuola.

L'Istituto prevede la progressiva individuazione di una white list degli strumenti di Intelligenza Artificiale utilizzabili, che sarà definita e aggiornata nel tempo nell'ambito della governance dell'IA e a seguito delle valutazioni previste dal presente Regolamento⁶.

Fino alla definizione e all'aggiornamento della white list, l'utilizzo di strumenti di IA è consentito solo se preventivamente valutato e autorizzato dal Team di lavoro per l'Intelligenza Artificiale secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale diversi da quelli autorizzati è vietato.

Art. 9 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale come supporto alla progettazione didattica, alla predisposizione di materiali educativi, alla personalizzazione degli apprendimenti e alla valutazione formativa, nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dal presente Regolamento.

⁶ L'iscrizione nella white list è subordinata al rispetto dei seguenti criteri minimi non derogabili:

- presenza di DPA firmato con il fornitore (art. 28 GDPR);
- server localizzati in UE o garanzie equivalenti (clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea);
- assenza di addestramento automatico sui dati degli utenti dell'Istituto;
- conformità all'AI Act dichiarata dal fornitore e documentata;
- disponibilità di documentazione tecnica sugli algoritmi e spiegabilità delle decisioni (norma ISO/IEC 42001:2023);
- assenza di strumenti di profilazione comportamentale degli studenti.

Il docente è tenuto a verificare in modo critico l'accuratezza, la correttezza e l'adeguatezza dei contenuti generati dall'IA prima del loro utilizzo in ambito didattico, assumendone la piena responsabilità professionale ed educativa.

È vietato utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per automatizzare integralmente processi di valutazione sommativa, decisioni disciplinari o atti che incidano direttamente sul percorso scolastico dello studente. Il giudizio professionale del docente e la supervisione umana restano elementi imprescindibili.

L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure condivise.

I docenti che intendono utilizzare gli strumenti di IA sono tenuti a partecipare a specifici corsi di formazione organizzati dall'istituto o da enti accreditati. La formazione deve includere:

- Competenze tecniche sull'utilizzo degli strumenti
- Aspetti etici e legali
- Metodologie didattiche per l'integrazione dell'IA
- Valutazione degli elaborati prodotti con l'IA

La formazione è documentata nel registro delle attività formative e rinnovata almeno ogni due anni o in occasione di aggiornamenti significativi degli strumenti utilizzati.

I docenti che intendono utilizzare gli strumenti di IA devono indicare nella programmazione didattica:

- Gli strumenti di IA che intendono utilizzare
- Gli obiettivi didattici associati all'uso dell'IA
- Le modalità di valutazione degli elaborati prodotti con l'IA

Art. 10 – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti

L'accesso e l'utilizzo degli strumenti di IA generativa da parte degli studenti sono regolati in funzione dell'età e avvengono esclusivamente tramite account istituzionali e per finalità didattiche.

In particolare nell'Istituto:

per gli studenti l'accesso diretto a chatbot generativi è inibito; l'utilizzo è consentito esclusivamente in modalità guidata e supervisionata dal docente attraverso l'account istituzionale del docente stesso, attraverso ambienti digitali protetti⁷;

~~b) studenti di età pari o superiore ai 14 anni: l'accesso è consentito tramite account istituzionale, previa adeguata formazione in materia di utilizzo consapevole dell'IA (AI literacy). La soglia dei 14 anni è riferita al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 8 GDPR e del D.Lgs. 196/2003, e non costituisce di per sé autorizzazione pedagogica all'uso autonomo, che resta a discrezione del docente.~~

Gli studenti sono tenuti a utilizzare gli strumenti di IA nel rispetto delle regole di comportamento digitale, delle indicazioni dei docenti e delle disposizioni contenute nella Policy d'Istituto sull'uso dell'Intelligenza Artificiale.

Qualora l'IA sia utilizzata nello svolgimento di elaborati, ricerche o progetti, lo studente è tenuto a dichiararne l'impiego secondo le modalità indicate dal docente, fermo restando il divieto di presentare come propri contenuti generati integralmente da sistemi di IA.

⁷ Ambienti per i quali sia stato stipulato DPA con il fornitore.

È in ogni caso vietato:

- utilizzare strumenti di IA durante verifiche o prove di valutazione, salvo esplicita autorizzazione del docente;
- copiare o riprodurre contenuti generati dall'IA presentandoli come frutto esclusivo del proprio lavoro (c.d. plagio o frode accademica).

Lo studente resta unico responsabile della veridicità e correttezza dei contenuti presentati. Eventuali errori non rilevati o non corretti incidono sulla valutazione.

Le modalità operative, gli esempi di utilizzo consentito e le attività didattiche supportate dall'IA sono dettagliate nella Policy d'Istituto sull'uso dell'Intelligenza Artificiale, cui il presente Regolamento si coordina.⁸

Studenti con bisogni educativi speciali

L'uso dell'IA può essere personalizzato secondo il PDP/PEI, possono essere previste modalità di utilizzo specifiche; a titolo di esempio: uso dell'IA per sintesi vocale e supporto alla lettura; generazione di mappe concettuali interattive; creazione di esercizi personalizzati in base alle capacità dello studente. In generale l'uso dell'IA deve supportare, non sostituire, le strategie didattiche personalizzate.

Art. 11 – Utilizzo amministrativo dell'IA

Il personale amministrativo può utilizzare strumenti di IA a supporto delle attività organizzative e gestionali, quali, a titolo esemplificativo, la predisposizione di bozze, sintesi o documenti di lavoro, purché non vengano trattati dati riservati, sensibili o coperti da segreto d'ufficio.

Al personale amministrativo è fatto divieto di fornire dati personali, ed in particolare degli studenti, salvo espressa autorizzazione da parte del Dirigente.

Il personale è comunque tenuto ad operare una revisione dei documenti eventualmente elaborati con l'utilizzo di IA. I documenti devono includere una nota che indica l'uso dell'IA nella loro produzione.

La responsabilità dei contenuti e degli atti amministrativi finali resta in capo esclusivamente al soggetto che li redige, valida o sottoscrive.

Segnalazione problemi:

- È istituita una procedura per la segnalazione di errori nei documenti generati con IA (vedi allegato B)
- Le segnalazioni devono essere gestite entro 48 ore lavorative

⁸ Per favorire un utilizzo appropriato e responsabile degli strumenti di Intelligenza Artificiale ai fini dell'apprendimento vengono di seguito forniti alcuni esempi di uso corretto dell'IA:

- Chiedere all'assistente virtuale di spiegare un determinato argomento in modo chiaro e comprensibile
- Chiedere un supporto per il brainstorming e l'esplorazione di idee
- Chiedere un supporto per una verifica degli apprendimenti imminente
- Chiedere un feedback sul lavoro svolto allo scopo di individuare le aree di miglioramento

Vengono di seguito forniti esempi non esaustivi di uso non appropriato dell'IA:

- Utilizzare l'IA senza il permesso dell'insegnante
- Completare interamente una verifica in classe o un compito a casa con l'IA
- Non rivedere e verificare le risposte dell'IA per poter individuare allucinazioni o imprecisioni
- Non modificare l'output dell'IA in modo che rifletta le conoscenze e le modalità di interazione dello studente
- Non essere trasparente e non divulgare o citare le fonti del lavoro con l'IA

Proprietà intellettuale e plagio:

- Gli studenti devono sempre citare l'uso dell'IA nei loro elaborati
- Il plagio attraverso l'IA è considerato equivalente al plagio tradizionale
- Gli elaborati devono mostrare un contributo originale dello studente

- Deve essere mantenuto un registro delle segnalazioni e delle azioni correttive

Art. 12 – Netiquette, deepfake e tutela della persona

È vietato l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale per la produzione o diffusione di contenuti offensivi, discriminatori, violenti, diffamatori o idonei a ledere la dignità e i diritti delle persone, dell'Istituto e della comunità scolastica.

La creazione, la condivisione o la diffusione di contenuti deepfake (audio, video o immagini sintetiche) che rappresentino membri della comunità scolastica in contesti falsi, ingannevoli o denigratori costituisce infrazione disciplinare di particolare gravità e può integrare ulteriori responsabilità civili e penali.

Non è consentito l'utilizzo di strumenti di IA per tentare di bypassare le misure di sicurezza, accedere a sistemi non autorizzati o arrecare danni alle infrastrutture informatiche dell'Istituto.

Art. 13 – Sanzioni disciplinari

Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, graduate in relazione alla gravità del comportamento, al grado di consapevolezza, all'intenzionalità e all'eventuale reiterazione della condotta.

In particolare:

- per gli studenti, si applicano le sanzioni previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal Regolamento di Disciplina d'Istituto, dall'ammonizione scritta all'annullamento della prova, fino alla sospensione dall'attività scolastica nei casi più gravi, inclusi quelli riconducibili a cyberbullismo o utilizzo di deepfake;
- per il personale, si procede secondo le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto e del Codice disciplinare dei dipendenti pubblici.

Gli utenti esterni che, accedendo ai sistemi o ai servizi dell'Istituto, violino le disposizioni del presente Regolamento saranno immediatamente esclusi dall'utilizzo dei sistemi e perseguiti nelle sedi competenti.

Art. 14 – Informativa agli studenti e alle famiglie

Nel rispetto del principio di trasparenza e dell'art. 13 GDPR, l'Istituto predispone un'informativa specifica sull'uso dell'IA, distinta dall'informativa privacy generale, da consegnare agli studenti e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico e ogniqualvolta vengano introdotti nuovi strumenti.

L'informativa è redatta in linguaggio accessibile e adeguato alla fascia d'età degli studenti (Considerando 58 GDPR), e illustra:

- quali strumenti di IA sono in uso nell'Istituto;
- quali dati vengono trattati e con quali finalità;
- quali diritti hanno gli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione);
- a chi rivolgersi per informazioni o reclami (DPO).

L'informativa costituisce allegato specifico al Patto Educativo di Corresponsabilità (Allegato C).

Art. 15 – Formazione e benessere digitale

L'Istituto promuove e garantisce percorsi periodici di formazione e sensibilizzazione in materia di Intelligenza Artificiale (AI literacy), rivolti al personale e agli studenti, finalizzati allo sviluppo di competenze critiche, etiche e responsabili e alla tutela del benessere digitale.

I percorsi formativi per i docenti mirano a costruire posture etiche e cognitive, non solo competenze tecniche, la formazione del personale include moduli specifici su: protezione dei dati personali, riconoscimento dei rischi di bias algoritmico, gestione degli incidenti, e benessere digitale correlato all'uso dell'IA.

Art. 16 – Entrata in vigore e revisione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Il Regolamento è soggetto a revisione periodica, anche in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa, nonché all'aggiornamento della Policy d'Istituto sull'uso dell'Intelligenza Artificiale.

Disposizioni transitorie

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore il Team di lavoro per l'IA effettua la ricognizione di tutti gli strumenti già in uso e li sottopone a valutazione con l'ausilio del DPO gli strumenti che non superano la valutazione entro tale termine sono sospesi; il DPO effettua una verifica della conformità dei DPA già stipulati con i fornitori di piattaforme IA.

ALLEGATI

Allegato A – Procedura gestione incidenti e data breach

In caso di violazione dei dati personali connessa all'uso di strumenti IA, il personale segue il seguente flusso:

- Rilevamento dell'incidente → comunicazione immediata (entro 4 ore) al Dirigente Scolastico e al DPO;
- Documentazione → compilazione del modulo di segnalazione incidente (tipo di violazione, dati coinvolti, stima del numero di interessati, misure adottate);
- Valutazione del rischio → il DPO, entro 24 ore, valuta se l'incidente comporta rischio per i diritti e le libertà degli interessati;
- Notifica al Garante → se il rischio è accertato, notifica obbligatoria entro 72 ore dall'evento (art. 33 GDPR);
- Comunicazione agli interessati → se il rischio è elevato, comunicazione agli interessati senza ingiustificato ritardo (art. 34 GDPR).

Allegato B – Procedura per la Segnalazione e Gestione Errori (Workflow)

1. Identificazione e Verifica (Human-in-the-loop): Revisione obbligatoria da parte di un operatore umano prima della pubblicazione o dell'uso del documento.
 2. Classificazione dell'Errore:
 - Allucinazione: Fatti, dati o citazioni inventati.
 - Bias/Pregiudizio: Contenuti discriminatori o stereotipati.
 - Errore di contesto: Informazioni corrette ma fuori contesto.
 - Refusi/Grammatica: Errori formali.
 3. Segnalazione Formale: Compilazione di un modulo di feedback o tracciamento del bug.
 4. Correzione e Documentazione: Rettifica del documento e salvataggio dell'evidenza per l'analisi post-incidente (log delle conversazioni e i prompt)
 5. Aggiornamento del Modello/Prompt: Modificare i prompt o i dataset di riferimento per prevenire errori futuri.
-

Allegato C- Informativa sintetica sull'uso dell'IA (per famiglie e studenti)

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Istituto Comprensivo [denominazione], con sede in [indirizzo], C.F. [codice fiscale], nella persona del Dirigente Scolastico [nome cognome]. Contatti: [email istituzionale], [telefono].

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il DPO dell'Istituto è [nome/ente DPO], contattabile all'indirizzo [email DPO]. Il DPO risponde alle richieste degli interessati relative al trattamento dei dati personali.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

L'Istituto utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale esclusivamente per le seguenti finalità:

- supporto alla didattica e all'apprendimento (base giuridica: adempimento di compiti di interesse pubblico, art. 6(1)(e) GDPR, in relazione al D.Lgs. 297/1994 e alla L. 107/2015);
- supporto alle attività organizzative e amministrative dell'Istituto (stessa base giuridica);
- facilitazione della comunicazione scuola-famiglia (art. 6(1)(e) GDPR).

I dati non vengono mai trattati a fini commerciali, di profilazione o per finalità diverse da quelle sopra indicate.

4. QUALI STRUMENTI IA UTILIZZIAMO E COME

Utilizziamo esclusivamente gli strumenti inclusi nella nostra lista autorizzata (white list), disponibile sul sito istituzionale. Ogni strumento è stato valutato sotto il profilo della sicurezza, della privacy e dell'efficacia didattica, e classificato secondo le categorie di rischio del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

I fornitori di questi strumenti hanno firmato un accordo di protezione dei dati (DPA) ai sensi dell'art. 28 GDPR, che li vincola a trattare i dati esclusivamente per le finalità da noi indicate.

5. COSA NON FACCIAMO — SISTEMI VIETATI

Conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e ai principi del GDPR, l'Istituto non utilizza e non utilizzerà mai:

- sistemi di riconoscimento delle emozioni degli studenti (vietato dall'art. 5(1)(f) AI Act);
- sistemi di riconoscimento facciale in tempo reale (vietato dall'art. 5(1)(h) AI Act);
- sistemi di profilazione basati su comportamento o social scoring (vietato dall'art. 5(1)(c) AI Act);
- sistemi che manipolano comportamenti sfruttando vulnerabilità (vietato dall'art. 5(1)(a)(b) AI Act);
- sistemi che adottano decisioni automatizzate definitive su valutazione, ammissione o esclusione degli studenti senza supervisione umana.

6. I VOSTRI DATI: COSA TRATTIAMO E PER QUANTO TEMPO

Nell'ambito dell'utilizzo degli strumenti IA, trattiamo i seguenti dati:

- Dati degli studenti: dati pseudonimizzati relativi all'attività didattica (testi prodotti, risposte a esercizi, preferenze di apprendimento emerse dall'uso dello strumento). Non inseriamo nei sistemi IA dati anagrafici identificativi quali nome, cognome, codice fiscale, data di nascita.
- Dati del personale: dati strettamente necessari all'utilizzo professionale dello strumento.

Periodo di conservazione: i dati elaborati dagli strumenti IA vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui sono stati raccolti e comunque non oltre la fine dell'anno scolastico di riferimento, salvo diverso obbligo di legge. I log di utilizzo sono conservati per [specificare: es. 6 mesi].

I fornitori dei nostri strumenti IA sono contrattualmente vincolati a cancellare i dati entro [specificare termine, es. 30 giorni] dalla cessazione del servizio o su nostra richiesta.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI EXTRA-UE

[Opzione A — nessun trasferimento extra-UE] I dati trattati tramite gli strumenti IA sono conservati esclusivamente all'interno dell'Unione Europea / dello Spazio Economico Europeo. Non sono previsti trasferimenti verso paesi terzi.

[Opzione B — trasferimento extra-UE presente] Alcuni strumenti IA che utilizziamo comportano il trasferimento di dati verso paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (in particolare: [indicare paese, es. USA]). Tali trasferimenti avvengono nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 44-49 GDPR, mediante: [indicare: clausole contrattuali tipo (SCC) approvate dalla Commissione europea / accordo di adeguatezza / altro]. L'elenco aggiornato dei fornitori e delle garanzie adottate è disponibile sul sito dell'Istituto.

8. USO DELL'IA DA PARTE DEGLI STUDENTI

Gli studenti possono utilizzare gli strumenti IA autorizzati dall'Istituto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Studenti under 14: utilizzo esclusivamente sotto supervisione diretta del docente presente in aula, che valida e approva ogni output prima dell'uso didattico. Il docente è tenuto a illustrare la natura artificiale del contenuto generato (art. 50 AI Act).

9. I VOSTRI DIRITTI

In qualità di interessati (studenti e genitori/tutori per i minori), potete esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti: avete diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati. Per informazioni: contattare il DPO dell'Istituto. L'Istituto risponde entro 30 giorni (prorogabili a 90 nei casi complessi).

10. AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA

La presente informativa può essere aggiornata in caso di variazioni degli strumenti IA utilizzati, del quadro normativo o delle modalità di trattamento. La versione aggiornata sarà pubblicata sul sito dell'Istituto e comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico. La data dell'ultimo aggiornamento è indicata in calce.

Data ultima revisione: _____

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo.

Allegato D - DPIA: quando è obbligatoria e perché

Si tratta di un obbligo giuridico: l'art. 35 GDPR impone la conduzione di una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Per i sistemi IA in ambito scolastico, la DPIA è nella generalità dei casi obbligatoria, per la concorrenza di più fattori di rischio:

FATTORE DI RISCHIO (LINEE GUIDA WP248)	PRESENZA	MOTIVAZIONE
Trattamento su larga scala	Sì	Potenzialmente tutti gli studenti e il personale
Soggetti vulnerabili (minori)	Sì	Studenti in età evolutiva, dati sensibili
Valutazione o scoring di persone	Spesso sì	Valutazione apprendimento, comportamento
Uso di tecnologie innovative (IA)	Sì	Considerando 89-91 GDPR, art. 35(3)(a)
Trattamento automatizzato con effetti significativi	Potenzialmente	Dipende dallo strumento specifico
Combinazione di dataset multipli	Spesso sì	Log, valutazioni, profili di utilizzo

Regola pratica per la DPIA: se sono presenti 2 o più fattori di rischio, la DPIA è obbligatoria. Nei contesti scolastici con sistemi IA, sono quasi sempre presenti almeno 3 fattori: minori + tecnologia innovativa + valutazione/scoring. Inoltre l'art. 9 AI Act aggiunge un ulteriore livello di obbligatorietà per i sistemi ad alto rischio.

La DPIA è obbligatoriamente condotta prima dell'attivazione di qualsiasi strumento IA che:

- tratti dati di studenti minorenni in modo sistematico;
- utilizzi sistemi di valutazione, monitoraggio o analisi dei comportamenti/apprendimenti;
- comporti trasferimento di dati verso paesi terzi extra-SEE;
- sia classificato come sistema ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III del Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act);
- combini dati provenienti da più fonti (registro elettronico, strumenti didattici, piattaforme comunicative).

Soggetti responsabili e tempistica

Responsabile della conduzione	DPO, in coordinamento con il Dirigente Scolastico e il Team per l'Intelligenza Artificiale
Avvio della procedura	Prima dell'attivazione dello strumento IA (mai a posteriori)
Durata indicativa	10-20 giorni lavorativi per DPIA standard; fino a 30 per sistemi complessi
Revisione periodica	Ogni 2 anni o al variare significativo dello strumento o del trattamento
Approvazione	Dirigente Scolastico, sentito il DPO
Conservazione	Almeno 5 anni; disponibile per ispezione del Garante
Consultazione preventiva	Se il rischio residuo rimane elevato dopo le misure di mitigazione: consultazione obbligatoria al Garante (art. 36 GDPR)

Allegato E – Esempio pratico di attività didattica “Miglioriamo un testo con l’IA (ma decidiamo noi)”

Contesto didattico

- **Classe:** prima/seconda secondaria di I grado
- **Disciplina:** Italiano
- **Obiettivo:** migliorare un testo narrativo breve sviluppando spirito critico
- **Durata:** 1 ora

Attività passo per passo

1. Produzione umana (prima l’essere umano)

Il docente chiede agli studenti di scrivere **individualmente** un breve racconto (10–15 righe), ad esempio:

“Racconta una giornata speciale vissuta da un bambino della tua età”.

Questa fase rispetta il principio di **centralità della persona**: l’IA **non sostituisce** la produzione dello studente.

2. Uso guidato dell’IA (solo dal docente)

Il docente:

- seleziona un **solo testo anonimo** (senza nomi, riferimenti personali, luoghi riconoscibili);
- lo inserisce **dal proprio account istituzionale** nello strumento IA autorizzato;
- usa un prompt come: *“Suggerisci come migliorare questo testo dal punto di vista della chiarezza e del lessico, **senza riscriverlo.**”*

L’IA **non produce il compito,** ma solo **suggerimenti**

Nessun dato personale viene trattato

3. Lettura critica collettiva

La classe analizza insieme l’output dell’IA e si chiede:

- Quali suggerimenti sono utili?
- Quali non funzionano?
- Cosa miglioreremmo comunque a modo nostro?

Qui si applica la **sorveglianza umana**: l’output IA **non è mai accettato automaticamente.**

4. Revisione consapevole

Ogni studente **rivede il proprio testo originale**, decidendo **autonomamente**:

- se accettare un suggerimento,
- se modificarlo,
- o se rifiutarlo.

La decisione resta **umana**, come richiesto dal Regolamento.

Competenze sviluppate

- Scrittura e revisione del testo
- Pensiero critico
- Educazione digitale e AI literacy
- Consapevolezza che **l’IA può sbagliare**

Perché è conforme al Regolamento

- Studenti **under 14**: nessun accesso diretto all’IA
- Uso **supervisionato dal docente**
- Nessun dato personale inserito nei prompt
- IA usata come **supporto**, non come sostituto